

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del 28 SETTEMBRE 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Umberto Giordano

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE

OGGETTO: CIMITERI DI CONDERA, MODENA, CROCE VALANIDI. RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO.
ART. 338, COMMA 5 T.U.L.S. R.D. 27/7/1934 N. 1235 E SS.MM.II.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **11.30**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **149672** del **24.09.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **22** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 7030 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li - 8 OTT. 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal - 8 OTT. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 28 SET. 2018;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li - 8 OTT. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	NO
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	NO			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	NO			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	NO			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Calabrò Irene Vittoria, Muraca Giovanni e Nucera Lucia Anita. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "CIMITERI DI CONDERA, MODENA, CROCE VALANIDI. RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO. ART. 338, COMMA 5 T.U.L.S. R.D. 27/7/1934 N. 1235 E SS.MM.II." e concede la parola al consigliere Giuseppe Francesco Sera.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata a **maggioranza** dai 22 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 17** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuiti 5** (DATTOLA Lucio, CARACCILOLO, D'ASCOLI, MAIOLINO E RIPEPI).

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 338 comma 1 del Testo Unico per le Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall'art. 28 della Legge 166 del 1/8/2002, prevede che "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge" ed inoltre al comma 4 che "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
- Il vigente PRG, approvato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 914 del 6/5/1985, come adeguato ed aggiornato, limitatamente alle Norme tecniche di attuazione, con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 1191 del 14/11/1991, che individua alle zone F- sottozona 10- le aree destinate alle attrezzature cimiteriali, disciplinate dall'art. 15 delle NTA del PRG;

Accertato che

- I cimiteri di Modena e di Condera, secondo il perimetro attuale, insistono su parte dell'area destinata nel PRG ad "attrezzature cimiteriali", e la restante parte pertanto utilizzabile per eventuale ampliamenti dell'impianto cimiteriale e servizi connessi;
- Il cimitero di Croce Valanidi, secondo il perimetro attuale, insiste solo per una parte su area destinata ad "attrezzature cimiteriali" e per la restante parte su area destinata nel PRG a zona omogenea "D - Industriale";
- Negli elaborati di PRG non sono indicate le rispettive fasce di rispetto;

Considerato che

- In assenza di specifiche disposizioni del PRG, opera in via diretta il vincolo generale disposto dall'art. 338 del T.U.L.S.;

Preso atto dello studio urbanistico elaborato dal servizio Gestione Territoriale, relativo agli ambiti territoriali dei cimiteri di Condera, Modena e Croce Valanidi, dal quale è evidente che la fascia di rispetto cimiteriale derivante dal vincolo generale di cui all'art. 338 del T.U.L.S., interessa anche aree aventi nel PRG destinazione edificatoria, fra cui zone omogenee "B - di trasformazione", "C- di espansione turistico-residenziale", "D - terziario direzionale", "D - Industriale", "F - servizi", impedendone l'attuazione secondo la previsione del PRG;

Visto il disposto del comma 5 dell'art. 338 del T.U.L.S. citato, che prevede "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici";

Ritenuto, di poter consentire la riduzione delle zone di rispetto, relative ai cimiteri di Condera, Modena e Croce Valanidi, al fine di poter dare attuazione alle previsioni del PRG, per le aree aventi destinazione edificatoria, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 338 del T.U.L.S., limitatamente ai tratti evidenziati nelle planimetrie allegate, : "1- Fascia di Rispetto cimitero di Condera", "2 - Fascia di rispetto Cimitero di Modena", "3 - Fascia di rispetto cimitero di Croce Valanidi", con distanza del limite esterno delle fasce di rispetto dal perimetro degli impianti cimiteriali, in nessun punto inferiore a 50 mt;

Accertato che

- le aree interessate non sono soggette a vincoli di tipo paesaggistico - ambientale, né sono presenti elementi ambientali di pregio;
- l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha espresso con nota prot. 1118 del 23/5/2018, parere favorevole alla riduzione delle distanze cimiteriali;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione competente con nota prot. n. 141137 del 10.09.2018;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, restando la stessa esente da parere di regolarità contabile per l'assenza di effetti finanziari e patrimoniali per l'Ente;

Attestata la compatibilità del presente atto con le previsioni di Dup vigenti;

Preso Atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Le premesse si intendono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **consentire**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 338, 5° comma, del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sul parere igienico-sanitario favorevole come in premessa acquisito, la riduzione della zona di rispetto relative ai cimiteri di Condera, Modena e Croce Valanidi, limitatamente ai tratti evidenziati nelle planimetrie allegate: "1- Fascia di Rispetto cimitero di Condera", "2 - Fascia di rispetto Cimitero di Modena", "3 - Fascia di rispetto cimitero di Croce Valanidi" con distanza del limite esterno delle fasce di rispetto dal perimetro degli impianti cimiteriali, in nessun punto inferiore a 50 mt;

di **demandare** al settore "Urbanistica, cultura e turismo" gli atti conseguenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi urbanistici previsti nel P.R.G.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE


- Udata la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 17** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuiti 5** (DATTOLA Lucio, CARACCILOLO, D'ASCOLI, MAIOLINO E RIPEPI), resi dai 22 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

**Allegato 1 - Fascia di Rispetto
cimitero di Condera
Su base: C.T.R. Anno 2008
in Scala 1:5000**




Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)



**Allegato 1 - Fascia di Rispetto
cimitero di Condera
Su base: P.R.G.
in Scala 1:5000**




Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)



**Allegato 2 - Fascia di Rispetto
cimitero di Santa Maria di
Modena
Su base: C.T.R. Anno 2008
in Scala 1:5000**




Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)



Allegato 2 - Fascia di Rispetto
 cimitero di Santa Maria di
 Modena
 Su base: P.R.G.
 in Scala 1:5000




Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)



[Handwritten signature]

**Allegato 3 - Fascia di Rispetto
cimitero di Croce Valanidi
Su base: C.T.R. Anno 2008
in Scala 1:5000**




Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)



Allegato 3 - Fascia di Rispetto
cimitero di Croce Valanidi
Su base: P.R.G.
in Scala 1:5000



Legenda

-  Area Cimiteriale
-  Limite nuova fascia di rispetto
- Distanze perimetro Cimitero
-  50 mt
-  Limite fascia di rispetto art. 338 TULS (200 mt)

